



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Infrastruttura, Territorio e Protezione civile
Direzione Ambiente e Risorse Idriche
Settore Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la
qualità dello Sviluppo
cress@pec.minambiente.it

e, p.c.

MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Direzione Generale Economia Circolare
ECI@PEC.minambiente.it

REGIONE MARCHE
Settore, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere

ARPAM
arpam@emarche.it

Oggetto: [ID 7717] Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) – Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) **Consultazioni preliminari (scoping). Contributo**

Il Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) è previsto all'articolo 198-bis del D. Lgs. n. 152/2006, introdotto dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva (UE) 2018/851. In accordo con il comma 2 dell'art. 198-bis del D.lgs. 152/2006 il PNGR fissa i macro-obiettivi e definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti.

Con nota prot. n. 0137162 del 07/12/2021 (acquisita al protocollo regionale n. 1502159 del 09/12/2021) il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha comunicato ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) l'avvio delle consultazioni preliminari ai sensi dell'art. 13, comma 1 per il Programma in oggetto.

Per la Regione Marche sono stati individuati come SCA la Presidenza della Giunta Regionale, il Servizio tutela, gestione e assetto del territorio e l'ARPAM - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Con nota acquisita al prot. regionale n. 1595411 del 30/12/2021 ARPAM ha trasmesso il proprio contributo, che si riporta integralmente in allegato alla presente.

Con nota prot. n. 1553496 del 21/12/2021 lo scrivente ufficio, a sua volta, ha informato gli SCA interni al territorio della Regione Marche della procedura in atto, chiedendo l'invio di eventuali contributi da coordinare a nostra cura. In esito a tale richiesta non sono pervenute risposte, pertanto di seguito si riporta il contributo di questo Settore, consistente in alcune considerazioni opportunamente motivate.

1 Nel Rapporto Ambientale occorre chiaramente individuare e descrivere le strategie e le azioni oggetto del Programma.

Non essendo ancora ben definiti in questa fase i contenuti del Programma in termini di strategie ed azioni, non è possibile entrare nello specifico del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Il Programma viene infatti descritto attraverso obiettivi generali (paragrafo 1.1 del Rapporto Preliminare) e, ad eccezione di alcune specifiche tipologie di azione (come gli indirizzi per la standardizzazione della pianificazione a livello regionale di cui al paragrafo 1.2 o la gestione delle macerie a seguito di sisma di cui al paragrafo 1.10), non è chiaro in cosa si concretizzeranno le azioni di Programma e di conseguenza quale sarà l'oggetto della valutazione. Dal momento che molte delle strategie che saranno sviluppate nel PNGR vengono presentate già da ora in maniera generica ("incentivare", "potenziare", "sensibilizzare", ecc.), pur condividendo nel merito i contenuti, si chiede che nel Programma tali indirizzi siano contestualizzati,

indicando gli strumenti (normativi, finanziari o altro) che si intende utilizzare per l'attuazione di tali strategie.

2. Le possibili alternative di Programma dovrebbero considerare anche le scelte strategiche e non basarsi solo su criteri di tipo impiantistico/tecnologico.

L'approccio per la generazione e la valutazione delle alternative è discusso al paragrafo 4 del Rapporto Preliminare. I criteri individuati per la generazione delle alternative sono:

- nel rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti (art. 179 del D.lgs. n. 152/2006) l'individuazione del settore da sviluppare in maniera privilegiata (es. implementazione impianti di riciclo, riconversione/revamping dei TMB/TBM/TM/STIR in impianti efficienti, ecc...);
- l'autosufficienza e il principio di prossimità per la realizzazione dell'impiantistica relativa all'intera gestione dei rifiuti, stabiliti dall'articolo 182-bis del D. Lgs. n. 152/2006, considerati gli obiettivi del PNGR.

Tali criteri riguardano aspetti di tipo prettamente impiantistico/tecnologico, mentre lasciano fuori dalla costruzione delle alternative altre strategie di Programma (es. economia circolare, razionalizzazione della raccolta, ecc.).

3. È necessario che il sistema di monitoraggio sia tarato sulle interazioni tra Programma e ambiente individuate e che gli indicatori di contesto e di impatto siano opportunamente associati agli effetti attesi.

Per quanto concerne l'applicazione del principio DNSH e la valutazione degli effetti ambientali, si condivide in linea di massima l'analisi riportata al Cap. 5. Tuttavia, si suggerisce di associare gli indicatori ambientali di cui al cap.7 alle interazioni tra Programma e ambiente individuate nella Tabella 5-1. L'elenco degli "elementi per la definizione degli indicatori di contesto" di cui alla tabella 6.2 risulta infatti troppo generico e non contestualizzato rispetto alle interazioni tra Programma e ambiente. In particolare si rileva che per alcuni aspetti ambientali (es. Biodiversità ed Ecosistemi) gli elementi considerati per la definizione degli indicatori di contesto hanno rilevanza scarsa o nulla rispetto alle tematiche del Programma.

Cordiali saluti

GG/

P.O. Valutazione Ambientale Strategica
Fulvio Tosi

Il Dirigente
Roberto Ciccioli

Allegati: Contributo ARPAM

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Classifica 400.130.30.SCA_0103



U.O. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO,
VAS, REPORTING E PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO



OGGETTO: Consultazione preliminare di VAS del **Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR)**

Contributi/Osservazioni Soggetti competenti in materia ambientale - Fase di Scoping

RIFERIMENTI:

Autorità Procedente: Ministero della Transizione Ecologica - Direzione per l'Economia Circolare, (DG ECI)

Autorità Competente in materia di VAS: Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale Crescita e Sviluppo Sostenibile, (DG CreSS)

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA – VAS: nominata con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20 agosto 2019

Autorità competente in materia di Valutazione di Incidenza: Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale Crescita e Sviluppo Sostenibile, (DG CreSS);

DOCUMENTAZIONE OGGETTO DEL CONTRIBUTO PER LE PARTI DI COMPETENZA ARPAM

RAPPORTO PRELIMINARE (R.P.) Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR)
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - MITE – DICEMBRE 2021

SCHEDA DI SINETSI E CONTRIBUTO DI COMPETENZA

Premessa

Il 23 settembre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva (UE) 2018/851, a sua volta parte del c.d. "pacchetto economia circolare", tale decreto ha introdotto l'articolo 198-bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativo all'adozione del Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR).

Il PNGR non va a sostituirsi alla pianificazione regionale, ma rappresenta uno strumento che definisce i criteri guida che dovranno essere adottati dalle Regioni per raggiungere livelli adeguati di gestione dei rifiuti sull'intero territorio nazionale. Infatti le Regioni dovranno, sentite le Province, i Comuni, e per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'art. 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, e

Rif. Prot. Ingresso n°41194 del 21.12.2021 relativamente l'avvio della consultazione preliminare di VAS per il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) pag. 1



**DIREZIONE
GENERALE**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Via Luigi Ruggeri n. 5, 60131 ANCONA ☎ 071.2132720
email: dg.arpam@ambiente.marche.it PEC: arpam@emarche.it
Cod. Fisc. / P. IVA 01588450427

182 e 182 bis D.Lgs. n. 152/2006 predisporre e adottare piani regionali di gestione dei rifiuti in conformità al PNGR.

Il PNGR dovrà rappresentare lo strumento che fissa i macro-obiettivi e definisce i criteri e le linee strategiche, a cui le Regioni e le Province autonome dovranno attenersi nella elaborazione dei Piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006, offrendo, contestualmente, una ricognizione nazionale dell'impiantistica, suddivisa per tipologia di impianti e per regione, al fine di fornire indirizzi atti a colmare le lacune presenti nel territorio e mirando ad individuare una serie di misure volte a regolare e migliorare la pianificazione sui diversi livelli di governo.

Il PNGR non costituirà uno strumento che prevede interventi o progetti specifici, essendo tale pianificazione demandata alle Amministrazioni regionali ai sensi degli articoli 196 e 199 del D.Lgs. n. 152/2006. Competerà, ai successivi Piani regionali di gestione dei rifiuti la puntuale previsione degli interventi strutturali da realizzare e la loro ubicazione, il cui impatto sull'ambiente sarà valutato, in sede di pianificazione, nell'ambito di una ulteriore e specifica procedura di VAS e, successivamente, in sede di concreta realizzazione, nell'ambito di dedicati procedimenti di VIA.

Il Programma mira a indicare le azioni necessarie per sopperire al gap gestionale, di dotazione impiantistica e standard qualitativi in materia di rifiuti tra le diverse regioni e aree del territorio nazionale, con l'obiettivo di migliorare significativamente i dati medi nazionali e di raggiungere gli obiettivi della nuova normativa europea e nazionale, anche attraverso l'individuazione delle infrastrutture necessarie a seguito dell'introduzione dell'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti organici entro il 31 dicembre 2023 (Piano d'azione per l'economia circolare).

Osservazioni

1. Il Rapporto di Piano non è accompagnato da una versione preliminare del PNGR e i riferimenti al PNGR sono di carattere generico ed i indirizzi relativamente agli obiettivi del programma e a
2. Nel Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti verrà presentato un quadro generale aggiornato della gestione dei rifiuti in Italia, con dati suddivisi per provenienza, pericolosità e tipologia di trattamento. Verrà inoltre presentata una ricognizione degli impianti operanti a livello nazionale, suddivisi per macroarea geografica e per tipologia (**R.P. pag.8**).

Tuttavia nel Rapporto Preliminare non vengono fornite indicazioni sulla metodologia adottata per la ricognizione e la tipologia di informazioni che verranno riportati nel PNGR (ad esempio qualitativa e quantitativa come: ubicazione; estensione; tipologia di autorizzazione AIA-RIR, tipologia di rifiuti trattati, tipologia di rifiuti in uscita; capacità di trattamento; capacità residuale di trattamento, certificazioni ambientali volontarie -ISO14001; EMAS_ e per la sicurezza ISO 18001; segnalazioni in corso -illeciti amministrativi e/o penali-; presenza di comitati cittadini; presenza di aree sensibili limitrofe ecc.) che verranno riportati nel PNGR in merito agli impianti esistenti per il trattamento dei rifiuti. In questo modo non è chiaro come verrà misurato il gap gestionale di dotazione impiantistica e le possibili criticità ambientali (impatti ambientali significativi) sul territorio esistenti e che potranno subire delle variazioni.

3. Il PNGR si pone come obiettivo prioritario quello di assicurare la corretta gestione integrata dei rifiuti rispetto ai quali è richiesto il rispetto dei principi di autosufficienza e di prossimità, stabiliti dall'articolo 182- bis del D.Lgs. n. 152/2006.

I criteri generali che verranno utilizzati sono (R.P. pag. 24):

- a) ciascuna macroarea deve rendersi tendenzialmente autosufficiente nel complessivo ciclo di produzione e gestione dei rifiuti;
- b) la valutazione impiantistica e strutturale in ciascuna delle Regioni che costituiscono la macroarea deve tener conto: - della produzione, in termini assoluti, dei rifiuti urbani e speciali; - della presenza di impianti di incenerimento e di impianti di pretrattamento rifiuti (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.); - del fabbisogno di impianti di recupero per la valorizzazione delle frazioni da raccolta differenziata, del fabbisogno residuo di impianti di incenerimento; - del preponderante ricorso allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali in impianti di discarica;
- c) il servizio di raccolta differenziata sia in termini quantitativi che qualitativi commisurato alla taxa/tariffa rifiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani.

Nel Rapporto Preliminare non è data anticipazione sulle modalità con cui l'attività di pianificazione e programmazione delle Regioni di una stessa macroarea dovranno e potranno interagire, nel PNGR dovranno essere definiti i presupposti e le procedure amministrative per soddisfare il punto (a) di cui sopra. Ad esempio per le macroaree dove vengono individuate carenze impiantistiche il PNGR dovrebbe fornire indirizzi e criteri circa la localizzazione ottimale, anche sulla valutazione circa gli impatti ambientali ed economici dei trasporti, facendo in sede

di VAS una valutazione delle opzioni alternativa che potrebbe coinvolgere diversi territori regionali e che per questo non potrebbero essere ricompresi in una valutazione di VAS in quanto ha valore sulla pianificazione regionale.

4. Nel PNGR vengono individuate le seguenti filiere prioritarie strategiche per l'economia circolare, con una descrizione delle misure che ne possano promuovere ulteriormente il riciclo che verranno poi approfondite.
- a. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
 - b. Rifiuti da costruzione e demolizione
 - c. Rifiuti tessili.

I rifiuti provenienti da operazioni di costruzione e demolizione rappresentano un flusso oggetto di monitoraggio da parte della Commissione Europea che ha fissato, all'articolo 11 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, l'obiettivo, entro il 2020, del 70% di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materia, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione valuterà l'introduzione di obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione. **(RP pag.34)**

Le misure che verranno contemplate dal Programma consistono prevalentemente nelle seguenti azioni

- rafforzamento degli strumenti normativi esistenti (definizione di un decreto end of waste);
- applicazione di criteri di responsabilità estesa del produttore al settore edile e valorizzazione componenti e materiali di origine secondaria;
- applicazione obbligatoria dei CAM (criteri ambientali minimi) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici;
- sviluppo di pratiche di riutilizzo e riciclo ad alta efficienza di componenti e materiali da costruzione;
- applicazione su base volontaria della prassi di riferimento UNI/PdR 75:2020 "Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare".

In tal senso risulta significativo segnalare l'importanza di una corretta valutazione degli strumenti normativi esistenti e i loro vincoli valutandone la congruenza con le conoscenze attuali e rivedendo alcune asserzioni anche con appropriate valutazioni di rischio. Si desidera infatti precisare come ad esempio nella Regione Marche con DGRM 1601/2017 ha approvato una norma per facilitare l'utilizzo di aggregati riciclati ottenuti dalle macerie.

*Per macerie pubbliche appunto si intendono "i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici, nonché i materiali derivanti dalle attività di demolizione degli edifici pericolanti disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici o da altri soggetti competenti ". In genere più del 99% delle macerie, una volta selezionate vengono avviate a recupero presso impianti per la produzione di **aggregati riciclati**, per il recupero dei **metalli e del legno**. Il 98% circa trattandosi di inerti (rifiuti misti da demolizione) sono avviati a recupero in impianti di frantumazione e vagliatura.*

Tuttavia attualmente risulta limitante la situazione che si può verificare con alcuni aggregati riciclati e quindi del loro utilizzo in un'ottica di economia circolare a seguito della mancata conformità del parametro SOLFATI ai limiti di cui al DM 05/02/1998 (Allegato 3) che impedisce di attestare la cessazione della qualifica di rifiuto dell'aggregato riciclato medesimo. Fortunatamente pareri resi da ISPRA e ISS al Ministero dell'Ambiente (anno 2020) lasciano ben sperare ad un aumento del valore limite dei Solfati nell'eluato ottenuto dal Test di cessione attestandolo sempre a valori che non rappresentano rischi per l'ambiente a seguito di una evoluzione delle conoscenze ambientali e dei reali rischi.

Per incentivare l'economia circolare per i rifiuti provenienti da operazioni di costruzione e demolizione risulta necessario. È necessario eseguire

Per quanto riguarda l'esperienza marchigiana relativa ai - rifiuti da costruzione e demolizione - nell'ottica dell'economia circolare risulta fondamentale:

- *verifiche pre-demolizione, eliminare i rifiuti pericolosi e separare quei materiali che impediscono il riciclaggio e/o il recupero dei rifiuti derivanti dalla demolizione degli edifici; quindi investire su procedure operative che migliorano l'identificazione, separazione e raccolta dei rifiuti alla fonte e promuovere la demolizione selettiva di cui alla PdR UNI 75:2020;*

- *limitare il volume dei rifiuti recuperando alla fonte i materiali che possono essere utilizzati come materia prima;*
 - *ed istituire una piattaforma web di pubblico utilizzo per il matching tra domanda e offerta dei materiali di recupero nel settore edile.*
5. *Per quanto riguarda la “Descrizione dei possibili impatti ambientali derivanti dalle attività connesse al ciclo di gestione dei rifiuti (raccolta, conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti (R.P. tabella n° 5-1 pagina 45)” si segnala l’opportunità di considerare anche per i comparti ambientali: AMBIENTE IDRICO – AMBIENTE MARINO – POPOLAZIONE E SALUTE UMANA, gli impatti dovuti alle operazioni di raccolta e trasporto, trattamento e/o smaltimento dei rifiuti (rumore ed emissioni in atmosfera) connessi anche al verificarsi di eventi accidentali (rilasci incontrollati).*
6. *Si segnala che a **pagina 53 tabella 6.2.** del Rapporto Preliminare per quanto riguarda il settore ambientale “Risorse naturali” non vengono forniti gli elementi per la definizione degli indicatori di contesto.*
7. **Capitolo 7 “Indicazioni preliminari sui contenuti del Piano di monitoraggio”.**
Si ritiene opportuno prevedere un monitoraggio e censimento periodico delle varie azioni messe in campo per valutare nel tempo il raggiungimento dei singoli obiettivi del PNGR. Il Rapporto Ambientale (RA) dovrebbe prevedere anche non solo il, monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi relativamente alla produzione di rifiuti ma anche alla realizzazione o ampliamento degli Impianti per il trattamento dei rifiuti.

Infine si fa presente che l’ARPAM per le attività di monitoraggio in cui verrà coinvolta aggiuntive rispetto alle attività istituzionali che già svolge, queste andranno organizzate e regolate con accordi specifici come previsto da L. 132/2016 e legge istitutiva dell’ARPAM.

G.d.L. Dott.ssa Federica Allegrezza – Dott. Marco Fanelli

RESPONSABILE U.O.
Dott. Marco Fanelli